



## Allegato A al Decreto n. 68 del 13/05/2009

pag. 1/2

### “Sistema integrato controllo – carne bovina”

#### **Premessa**

L'allevamento del bovino da carne comprende, fondamentalmente, due tipologie produttive: vitellone / scottona e vitello a carne bianca.

Gli allevatori possono essere sia indipendenti, sia facenti parti di Associazioni, sia inseriti all'interno di filiere produttive che gestiscono tutta la fase di allevamento fino alla commercializzazione della carne.

Le problematiche di natura sanitaria legate a questa tipologia di allevamento sono riferibili principalmente all'utilizzo di molecole utilizzate come promotori della crescita, residui farmaceutici, o all'utilizzo illegale di sostanze per alterare le caratteristiche della carne (colore, tenerezza, etc.)

Molti allevatori aderiscono a disciplinari di produzione, promossi talvolta da associazioni di categoria, che consentono una corretta gestione igienico sanitaria dell'allevamento.

#### **Autocontrollo**

Non si applica alla produzione primaria, ma esistono comunque disciplinari di produzione proposti da alcune Associazioni.

L'allevatore che aderisce al progetto AlimentinSalute si impegna a trasmettere con ampio anticipo all'UCSA (Unità per il Coordinamento della Sicurezza alimentare della Regione del Veneto), anche al fine di permettere contestuali prelievi in doppio:

- il Piano annuale dei controlli analitici che validano il processo di produzione;
- il laboratorio di riferimento per l'esecuzione delle analisi;
- i risultati di tali analisi con frequenza periodica.

Tutti i risultati delle analisi effettuate, relativi a produttori aderenti al progetto, vanno trasmessi anche all'UCSA.

#### **Controllo Ufficiale**

L'UCSA acquisisce, direttamente dai Laboratori di prova, tutti i dati analitici originati dal controllo ufficiale (PNR, piani previsti dal Regolamento (CE) 2160/2003) relativi ai produttori aderenti al progetto AlimentinSalute.

#### **Normativa di riferimento**

- Reg. 2377/90/CEE - Limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale
- Reg. 178/2002/CE - Stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare
- Reg. 852/2004/CE – Igiene dei prodotti alimentari
- Reg. 853/2004/CE - Norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale
- Reg. 854/2004/CE - Norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano
- Reg. 882/2004/CE - Controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali
- Reg. 2073/2005/CE - Criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari
- Reg. 1881/2006/CE - Tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari
- D.Lvo 158/2006 - Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali
- D.Lvo 193/2006 - Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari
- Piano Nazionale Residui

**Piano di controllo e campionamento**

Tutti i produttori che faranno singolarmente richiesta di aderire al progetto Alimentinsalute saranno sottoposti alle verifiche previste dal presente protocollo.

Nel caso di cooperative o produttori associati che commercializzino sotto lo stesso marchio, le verifiche saranno effettuate su un numero di produttori pari alla radice quadrata dei produttori totali afferenti all'associazione o cooperativa. L'eventuale rilievo di non conformità gravi, tali da portare alla sospensione dell'attestazione di sistema, in quest'ultimo caso, potrà comportare la sospensione dell'intera Cooperativa / Associazione fino al completamento di un ulteriore ciclo di controlli.

Nel caso la Cooperativa o l'Associazione di produttori non intenda associare il proprio disciplinare di produzione al presente progetto, ma si faccia semplicemente tramite degli allevatori per la presentazione delle domande, tutti i produttori saranno sottoposti a verifica e, nel caso di non conformità, i provvedimenti riguarderanno solo i produttori interessati.

Il piano di controllo integrato prevede una verifica all'anno per ogni soggetto da sottoporre a verifica, con riserva di ulteriori visite sulla base dei dati dell'autocontrollo, del controllo ufficiale o delle risultanze dei sopralluoghi e prelievi effettuati nell'ambito del presente piano.

**Sopralluogo**

Di norma, le verifiche sui produttori da sottoporre a controllo verranno effettuate:

- in sede di macellazione: l'eventuale rilievo di non conformità potrà comportare un sopralluogo in allevamento;
- sopralluogo presso l'allevamento: dovrà essere effettuato, come da calendario preventivamente comunicato all'UCSA, campioni in doppio per verificare la concordanza delle risultanze analitiche dell'autocontrollo con quelle effettuate presso i laboratori ufficiali, come previsto dalla DGR n. 361 del 17.02.2009. Nel corso del sopralluogo presso l'azienda di allevamento, saranno effettuate verifiche sulla registrazione dei farmaci veterinari e potranno essere prelevati anche campioni biologici dagli animali o campioni di alimenti per animali.

Potranno essere effettuati dei campioni conoscitivi per la verifica di parametri previsti dalla normativa in vigore o individuati nel presente protocollo al fine di valorizzare ulteriormente il prodotto.

**Parametri da verificare**

Vengono di seguito indicate le analisi che possono essere effettuate sui campioni prelevati in fase di sopralluogo, inerenti il presente progetto.

L'UCSA disporrà, sulla base dell'analisi del rischio, quali determinazioni analitiche effettuare sui campioni prelevati.

**In sede di macellazione:**

- rilievo dati partita e visita ispettiva
- prelievo di campioni per esame istologico su almeno 5 animali della stessa partita: verranno prelevati organi e tessuti bersaglio da utilizzare come indicatori indiretti di trattamento illecito (p.es. timo, tiroide, ghiandole bulbo-uretrali, etc.)
- prelievo di campioni ematici su almeno 5 animali della stessa partita per la determinazione di parametri ematochimici (p. es.. cortisolo, insulina, ACTH , etc.)
- possibile prelievo di matrici (muscolo, urina, sangue, etc.) per ulteriori determinazioni analitiche utilizzabili come indicatori indiretti di trattamento con promotori della crescita.

**In allevamento:**

- rilievo dati partite e visita ispettiva
- prelievo di campioni ematici per la determinazione di parametri ematici, indicatori indiretti di trattamento con promotori della crescita (cortisolo, insulina, ACTH, emocromocitometrico, etc.)